Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità – Manutenzioni – Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 386 viab - 2026 **data di protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta agli atti pervenuta dall'ufficio Polizia Amministrativa (pratica nr 02066950151-02042026-1201), in merito allo svolgimento della manifestazione denominata *"Botteghe artigiane in piazza"* prevista per il giorno 15 novembre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 19:00 organizzata dall'Unione Artigiani della Provincia di Milano, Monza e Brianza, con sede in Via P. Custodi, 3 - Milano, che prevede il posizionamento di stand in p.zza Centemero e Paleari.

Rilevato che, vista la planimetria trasmessa, le occupazioni interessano la carreggiata normalmente utilizzata al transito dei veicoli e ritenuto pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza della circolazione, il regolare svolgimento della manifestazione e l'incolumità degli avventori.

Richiamato il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo""* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0214437/2026 del 09/11/2026
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza degli utenti della strada e dei partecipanti alla manifestazione.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

O R D I N A

il giorno 15 novembre 2026, dalle ore 06:00 alle ore 20:00, e comunque sino a completo smantellamento delle strutture necessarie alla manifestazione, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la circolazione in p.zza Centemero e Paleari;
- è vietata la sosta con rimozione forzata in tutta la p.zza Centemero e Paleari.

Ufficio Viabilità – Manutenzioni – Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
e-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
e-mail: protocollo@comune.monza.it |Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nell'area interessata dall'evento (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dall'evento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- dovranno essere mantenuti liberi gli accessi agli edifici e alle attività presenti nel comparto;
- l'area dovrà essere adeguatamente delimitata e segnalata a cura degli organizzatori.

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

La viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'organizzazione dell'evento, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale; il personale incaricato nell'organizzazione dell'evento, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.